

**Camera dei Deputati**  
Piazza di Montecitorio, 1  
00186 - Roma

**c.a.**

On. Mauro Rotelli  
Presidente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,  
[rotelli\\_m@camera.it](mailto:rotelli_m@camera.it)  
[com\\_ambiente@camera.it](mailto:com_ambiente@camera.it)

On. Gianni Lampis,  
[lampis\\_g@camera.it](mailto:lampis_g@camera.it)

**e, p.c.**

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori  
Presidente V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,  
[mangialavori\\_g@camera.it](mailto:mangialavori_g@camera.it)  
[com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

On. Alberto Luigi Gusmeroli  
Presidente X Commissione Attività produttive, commercio e turismo  
[gusmeroli\\_a@camera.it](mailto:gusmeroli_a@camera.it)  
[com\\_attivita\\_produttive@camera.it](mailto:com_attivita_produttive@camera.it)

Prot. n.005/2026

Roma, 11 marzo 2026

**OGGETTO: A.C. 2823, DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 27 FEBBRAIO  
2026, N.25 - MEMORIA E PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

**CONSIGLI NAZIONALI:**

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

## Premessa

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) è un organismo che coordina i Consigli e le Federazioni Nazionali delle professioni tecniche regolamentate, rappresentando oltre 500.000 professionisti iscritti agli Albi di:

1. Chimici e Fisici
2. Dottori Agronomi e Forestali
3. Geologi
4. Geometri e Geometri Laureati
5. Ingegneri
6. Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
7. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
8. Tecnologi Alimentari

RPT, consapevole dell'importanza e dell'urgenza di dare supporto alle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali dei mesi scorsi, presenta questa memoria con specifico riguardo all'articolo 19 del Decreto Legge 27 febbraio 2026, n. 25, attualmente in corso di conversione, allo scopo di evidenziarne alcune criticità e proporre una modifica che sia in linea con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte.

### 1. Oggetto della disposizione

L'articolo 19 del decreto legge istituisce, presso CONSAP S.p.A., il "Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali", nel quale è obbligatorio iscriversi per esercitare attività di accertamento e valutazione economica dei danni agli immobili assicurati causati da eventi calamitosi. Ai fini dell'iscrizione sono richiesti specifici requisiti e l'assoggettamento ad un regime disciplinare ad hoc.

### 2. Ambito materiale delle attività previste

Le attività di accertamento tecnico e analisi dei danni catastrofali subiti dagli immobili, con relativa stima economica, sono attribuite, dalla normativa vigente, alle professioni tecniche regolamentate.

### 3. Profili di illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'esame di Stato rappresenta la principale garanzia per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, precisando che eventuali

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

restrizioni ulteriori devono attenersi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza (sentenze n. 355/2005; n. 300/2007; n. 98/2013). Pertanto, l'introduzione di un'ulteriore prova di idoneità per l'esercizio di attività già ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha costantemente affermato che le attività tecniche inerenti alla sicurezza e all'integrità degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non è ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni.

La valutazione tecnica e la stima economica dei danni catastrofali subiti dagli immobili configurano attività intellettuali, attribuite a soggetti che hanno superato un esame di abilitazione e sono iscritti agli professionali, che non possono, quindi, essere considerate semplici adempimenti amministrativi rimessi a esperti iscritti nel neo-istituito elenco.

Non risulta, inoltre, che sussistano i presupposti di necessità e urgenza, previsti dall'art. 77 Costituzione, che rendono indifferibile l'intervento normativo in esame, in quanto, come si dirà più dettagliatamente di seguito, vi è già la disponibilità di professionisti che possono rendere – e hanno già efficacemente reso – le attività emergenziali di valutazione di danni da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi; mentre ogni ulteriore iniziativa utile, in via ordinaria, sarebbe gestibile con i tempi parlamentari.

#### **4. Sistema ordinistico e disciplinare**

Coloro che sono iscritti agli Ordini e Collegi professionali devono già rispettare specifici obblighi (di aggiornamento e formazione professionale continua, di assicurazione, di controllo deontologico), con l'assoggettamento ad un proprio regime disciplinare. Per questo motivo, creare un sistema alternativo e parallelo di abilitazione sarebbe assolutamente superfluo.

Sarebbe, altresì, discutibile l'attribuzione ad un soggetto di diritto privato, quale è la società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., dei compiti di cura del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi, in quanto vi sono gli Ordini e i Collegi che, quali enti pubblici non economici, agiscono, in via sussidiaria dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività professionali in esame, che sono garantiti dall'ordinamento.

#### **5. Esigenza di coordinamento con la legislazione vigente**

Fermo restando quanto sopra e pur condividendo l'importanza di migliorare la qualità delle stime nel settore assicurativo, è necessario che si prenda atto che l'iscrizione al ruolo deve includere, di diritto, i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili, con ulteriore verifica dei soli requisiti di onorabilità.

È, altresì, opportuno considerare che, mediante la Struttura Tecnica Nazionale, istituita - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - da Ordini e Collegi professionali, gli iscritti a questi ultimi operano già per la gestione degli eventi calamitosi, di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in virtù di specifiche attività di formazione e informazione sui nove rischi riconosciuti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **6. Proposta emendativa**

La proposta emendativa prevede l'introduzione di un comma 1-bis nel quale viene riconosciuto ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e stima economica dei danni ai beni immobili, il diritto di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, previa domanda e verifica esclusivamente della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Al comma 4, secondo periodo, si propone l'introduzione di una norma di salvaguardia delle competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.

Al comma 9, infine, si richiama il diritto all'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 per i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili, anche nella fase di prima applicazione delle disposizioni in oggetto.

## **7. Conclusioni**

Le modifiche proposte mirano a preservare la coerenza della disciplina ordinistica delle professioni regolamentate, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale e coordinando le disposizioni normative vigenti con quelle introdotte.

### **CONSIGLI NAZIONALI:**

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

## Proposta Emendativa

All'art. 19 del Decreto Legge 27 febbraio 2026, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: ***“1-bis. Sono iscritti di diritto al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, di cui al presente articolo, previa domanda e verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.”***

Al comma 4, dopo le parole *“di cui al presente articolo”*, **inserire le seguenti: “, ferme restando le competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili,”**.

Al comma 9, dopo le parole *“possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1”*, è inserita la seguente frase **“, oltre ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili,”**.

\*\*\*\*\*

Articolo 19 Modificato

### **Art. 19.(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)**

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente; f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastofale iscritto nel registro di cui al presente comma; g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.

**1-bis. Sono iscritti di diritto al ruolo degli esperti assicurativi catastofali, di cui al presente articolo, previa domanda e verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.**

2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastofali, derivanti ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

**CONSIGLI NAZIONALI:**

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo, **ferme restando le competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili**. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP.
6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
  - a) richiamo;
  - b) censura;
  - c) radiazione.
8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.
9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1, **oltre ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili**, i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresì:
- a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
  - b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;
  - c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

### Tabella Comparativa

Testo Originale	Testo modificato
<p><b>Art. 19, comma 1.</b></p> <p>1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godere dei diritti civili;</p> <p>b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi</p>	<p><b>Art. 19, commi 1 e 1-bis.</b></p> <p>1. (Testo invariato)</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99,

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E**

**GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

<p>con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;</p> <p>f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastofale iscritto nel registro di cui al presente comma;</p> <p>g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.</p>	
	<p><b>1-bis. Sono iscritti di diritto al ruolo degli esperti assicurativi catastofali, di cui al presente articolo, previa domanda e verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), i professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.</b></p>
<p><b>Art. 19, comma 2.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 3.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 4.</b></p>	<p><b>Art. 19, comma 4.</b></p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

<p>4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.</p>	<p>4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo, <b>ferme restando le competenze riservate dalla legge ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili.</b> L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.</p>
<p><b>Art. 19, comma 5.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 6.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 7.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 8.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>
<p><b>Art. 19, comma 9.</b> In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché' documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi</p>	<p><b>Art. 19, comma 9.</b> In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1, <b>oltre ai professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi aventi competenze tecniche nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni ai beni immobili,</b> i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d)</p>

**CONSIGLI NAZIONALI:**

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

<p>del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.</p>	<p>ed e), nonché' documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.</p>
<p><b>Art.19, comma 10.</b></p>	<p>(Testo invariato)</p>

**CONSIGLI NAZIONALI:**

CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel.: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*